Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(2649)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1972, n. 12.

Rettifica di errore nel testo promulgato della legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente « Disciplina dell'attività sementiera ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, concernente « Disciplina dell'attività sementiera »;

Vista l'attestazione del Presidente del Senato della Repubblica dalla quale risulta che il testo promulgato di detta legge, per quanto concerne l'allegato **n. 3, non** è conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

Il testo promulgato dell'allegato n. 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue:

ALLEGATO N. 3

SIGNIFICATO DEI TERMINI TECNICI USATI NELLA LEGGE

Caratteristiche secondarie

(Art. 20)

Sono le caratteristiche che servono ad identificare una varietà ed a distinguerla dalle altre varietà simili, le cui eventuali modificazioni, tuttavia, non incidono sulle qualità principali del vegetale.

Cartellino del produttore

(Articoli 11 e 17)

E' l'attestato unito alla confezione della semente in cui il produttore rende noti i requisiti della semente stessa e ne garantisce la rispondenza.

Cartellino ufficiale

(Articoli 12, 22 e 41)

E' l'attestato unito alla confezione della semente in cui l'ente pubblico di vigilanza e controllo certifica che la semente stessa è stata sottoposta ai controlli ufficiali e corrisponde ai requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

Categoria « di base »

(Articoli 4, 7, 12, 19, 25, 37, 38 e 40)

La definizione di categoria « di base » è contenuta nell'art. 7, lettera *a*).

Categoria « certificata »

(Articoli 7, 12 e 40)

La definizione di categoria « certificata » è contenuta nell'art. 7, lettera *b*).

Categoria « commerciale »

(Articoli 7, 8 e 38)

Per i prodotti sementieri di piante erbacee la definizione è contenuta nell'art. 7, lettera *c*).

Per le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive la relativa definizione è contenuta nell'art. 8.

Categoria « originaria »

(Art. 8)

La definizione di categoria « originaria » è contenuta nell'art. 8, lettera *a*).

Costitutore

(Articoli 7, 9 e 19)

E' la persona o l'ente che ha ottenuto una particolare varietà vegetale stabile ed omogenea che si distingue per uno o più caratteri dalle altre varietà esistenti.

Generazioni precedenti destinate alla produzione sementiera di base

(Art. 37)

Sono materiali normalmente non posti in commercio ma prodotti dal costitutore e da lui stesso usati per la produzione delle sementi « di base ».

(*Germinabilità*)

(Articoli 11, 14 e 17)

E' la percentuale di una certa quantità di semi puri che, posta nelle adatte condizioni ambientali, germina. Poichè questa caratteristica varia con il passare del tempo, per ciascuna specie è ufficialmente fissato il periodo di tempo entro il quale la germinabilità deve essere con sicurezza garantita.

Ibridi

(Art. 19)

Sono sementi derivanti da incroci di due o più varietà della stessa specie di vegetale.

Istituti di ricerca e sperimentazione

(Articoli 2 e 28)

Sono gli istituti pubblici istituiti e regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1967, n. 1318.

Miscugli

(Articoli 6, 10, 11 e 39)

La definizione di miscuglio è quella contenuta nel primo comma dell'art. 10.

Prodotti sementieri

(Articoli 1, 2, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 33, 38 e 44)

Ai fini della presente legge, per prodotti sementieri si intendono quelli previsti all'art. 1.

Produttori di sementi

(Articoli 4 e 5)

Sono le imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio.

Purezza

(Articoli 11, 14 e 17)

E' la percentuale in peso del seme della varietà contenuta in un lotto o in una confezione. Le impurità sono costituite da sostanze inerti e semi di altre specie o varietà.

Sementi di varietà locali

(Art. 25)

Sono sementi prodotte in una zona d'origine esattamente delimitata. Le loro caratteristiche sono dovute al particolare ambiente geofisico in cui crescono. Il termine scientifico è « ecotipi ».

Varietà sintetiche

(Art. 19)

Sono varietà risultanti dalla progenie di un certo numero di linee liberamente fecondatesi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1972

LEONE

NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Vista la lettera con la quale il dott. Bernabei Quirino, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 15599 del 21 settembre 1971 con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il dott. Benini Nando in sostituzione del dott. Bernabei Quirino;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del predetto comitato;

Decreta:

Il dott. Benini Nando è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(3073)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Rettifica del nominativo di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise, con il quale, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura è stato nominato il sig. Moretti Paolo su designazione della competente organizzazione sindacale effettuata con nota n. 7530 del 16 marzo 1971;

Vista la successiva nota n. 16987 del 25 agosto 1971 con la quale la predetta organizzazione ha precisato che l'esatta trascrizione del cognome del proprio rappresentante è Morettini e non Moretti;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica del nominativo in questione;

Decreta:

Il rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura nel comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Molise è il sig. Morettini Paolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

(2331)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1971.

Rettifica del nominativo di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale in data 1° luglio 1971, relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria, con il quale, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria è stato nominato il dott. Gillo Ettore su designazione dell'organizzazione sindacale Intersind effettuata con nota n. 372 del 1° marzo 1971;

Vista la successiva nota n. 2856 del 21 settembre 1971 con la quale l'organizzazione sindacale medesima precisa che l'esatta trascrizione del cognome del proprio rappresentante è Gillio e non Gillo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica del nominativo in questione;

Decreta:

Il rappresentante dei datori di lavoro dell'industria nel comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Umbria è il dott. Gillio Ettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per il tesoro*
CATTANI

(2330)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1971, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario delle carrube per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Vista la legge 4 agosto 1971, n. 592;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione dei contributi dello Stato per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1971;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1971, entro il limite complessivo di quintali 150.000 di prodotto, conferiti entro il 31 dicembre 1971.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle carrube, attuato nelle provincie maggiormente produttrici, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente sono stabilite da apposito regolamento che dovrà essere trasmesso, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo, fino ad un massimo del 90 %, nelle spese complessive di gestione per l'attuazione dell'iniziativa di cui al precedente art. 1;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino ad un massimo del 5 % della somma mutuata.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di 100 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che hanno conferito le carrube all'ammasso è corrisposto, a loro richiesta, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato delle carrube. La misura dell'acconto dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 450 per ogni quintale di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà comunque superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 7 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare, in duplice esemplare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro diciotto mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal suo legale rappresentante. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto e indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, accentramento, apprezzamento, custodia, conservazione, assicurazione contro l'incendio o il furto del prodotto, vendita e consegna agli acquirenti, spese generali di amministrazione, ecc.);

4) elenchi nominativi dei conferenti, distinti per provincia, con l'indicazione della misura delle anticipazioni corrisposte, della data di conferimento e dei quantitativi di carrube da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 7;

5) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestante l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti, in base alle convenzioni di cui al precedente art. 4.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione sonsultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1957, e successive modificazioni, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

La commissione provinciale di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 5 febbraio 1970, esplica i compiti ad essa affidati anche per quanto riguarda l'ammasso oggetto del presente decreto.

Art. 8.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi, maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 10.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di carrube conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 11.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1971 è impegnata la somma di L. 100 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1972
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 189

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1971.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1971, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Vista la legge 4 agosto 1971, n. 592;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per la applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione del contributo dello Stato per l'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1971;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso della tosa 1971, entro il limite complessivo di kg. 3.500.000 di prodotto, conferiti entro il 31 dicembre 1971.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle lane tessili e da materasso, attuato nelle tradizionali zone di produzione, è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, in accordo e con la collaborazione dell'Associazione nazionale della pastorizia.

I rapporti tra i due enti sopra indicati sono regolati da apposita convenzione.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore coordina le varie operazioni di ammasso nonchè i rapporti tra l'ente gestore stesso e conferente, sono stabilite da apposito regolamento.

La convenzione ed il regolamento dovranno essere trasmessi, in duplice copia, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Federazione italiana dei consorzi agrari può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali e di cooperative di produttori.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo, fino ad un massimo del 90 %, nelle spese complessive di gestione nonchè nelle spese per le operazioni di cardatura, pettinatura, trasformazione in tops) e filatura della lana effettuate nell'interesse e per conto della gestione di ammasso. Tali operazioni sono effettuate sentita l'Associazione nazionale della pastorizia;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino ad un massimo del 5 % della somma mutuata.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 950 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che hanno conferito le lane all'ammasso è corrisposto, a loro richiesta, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato delle lane. La misura dell'acconto dovrà essere comunicata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 180 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti, vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8 e nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro 18 mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal suo legale rappresentante. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, custodia, conservazione, apprezzamento, assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto, consegna franco acquirente, spese generali di amministrazione, ecc.), nonchè quelle di trasporto al lavatoio, ricevimento, cernita, lavaggio e restituzione tele ai magazzini di ammasso;

4) fatture delle spese sostenute per le operazioni di cardatura, pettinatura e filatura della lana con l'indicazione dei quantitativi sottoposti alle singole operazioni;

5) elenchi nominativi dei conferenti, distinti per provincia, con la indicazione della misura della anticipazione corrisposta, della data di conferimento e dei quantitativi di lana da ciascuno conferiti. Tali elenchi devono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al successivo art. 8;

6) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito e di quello trasformato;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

8) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti in base alle convenzioni di cui al precedente art. 4.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero della agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1957, e successive modificazioni, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

La lana è apprezzata (resa e classificata), all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato, da una commissione provinciale di apprezzamento nominata dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e composta:

di un esperto non armentario, che la presiede;
di un rappresentante dei conferenti;
di un rappresentante dell'ente gestore.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale sono indicati la qualità, il colore, lo stato (sucido o saltato), il peso netto, il numero delle balle, il tipo e la resa media della lana consegnata e la misura della anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Art. 8.

La commissione provinciale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 19 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1970, esplica i compiti ad essa affidati anche per quanto riguarda l'ammasso oggetto del presente decreto.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i conti complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi, maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di lane conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato

a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è assunto l'impegno di lire 950 milioni sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 186

(3048)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro nel comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Vista la lettera con la quale l'avv. Carlo Gaudenzi, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 26032/D-60 del 28 settembre 1971 con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato il dott. Libero Lucconi in sostituzione dell'avv. Carlo Gaudenzi;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del predetto comitato;

Decreta:

Il dott. Libero Lucconi è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(2329)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Vista la lettera con la quale il dott. Ettore Mannucci, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 18654 del 10 novembre 1971 con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana ha designato il dott. Roberto Ghelardoni in sostituzione del dott. Ettore Mannucci;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del predetto comitato;

Decreta:

Il dott. Roberto Ghelardoni è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana in qualità di rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

(3072)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1971.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1971, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario dei bozzoli per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Vista la legge 4 agosto 1971, n. 592;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione del contributo dello Stato per l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1971;

Ritenuto che la Federazione italiana dei consorzi agrari presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione del contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione nonchè un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1971, entro il limite di kg. 1.000.000 di prodotto, conferiti entro il 31 dicembre 1971.

Art. 2.

L'ammasso volontario dei bozzoli è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con la collaborazione dell'Associazione nazionale bachicoltori e sue associazioni provinciali.

I rapporti tra gli enti sopra indicati sono regolati da apposite convenzioni.

Le condizioni in base alle quali l'ente gestore coordina le varie operazioni di ammasso nonchè le relazioni tra ente gestore e conferente, sono stabilite da apposito regolamento.

La convenzione ed il regolamento dovranno essere trasmessi in duplice copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per la gestione del predetto ammasso la Federazione italiana dei consorzi agrari può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali ed utilizzare attrezzature di proprietà di terzi che siano idonee al ricevimento, essiccazione, deposito e conservazione del prodotto e si prestino ad una più economica esecuzione del servizio.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo, fino ad un massimo del 90 %, nelle spese complessive di gestione, nonchè nella spesa per le operazioni di filatura dei bozzoli, effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino ad un massimo del 5 % della somma mutuata.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 500 milioni.

Art. 5.

Ai produttori agricoli che hanno conferito i bozzoli all'ammasso è corrisposto, a loro richiesta, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato dei bozzoli.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

La commissione provinciale e la commissione nazionale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 12 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 1° aprile 1970, esplicano i compiti ad esse affidati anche per quanto riguarda l'ammasso oggetto del presente decreto.

Art. 7.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro 18 mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal suo legale rappresentante. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire, per ogni provincia, il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accertamento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto e l'incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generali di amministrazione, ivi compreso il rimborso spettante all'Associazione nazionale bachicoltori per la particolare attività svolta, ecc.);

4) documentazione delle spese sostenute per le operazioni di filatura, con l'indicazione dei quantitativi di bozzoli a fresco sottoposti all'operazione stessa;

5) elenchi nominativi dei conferenti, distinti per provincia, con la indicazione della misura dell'anticipazione corrisposta, della data di conferimento e dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti. Tali elenchi debbono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al precedente art. 6;

6) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito e di quello trasformato;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

8) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti in base alle convenzioni di cui al precedente art. 5.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione nazionale di cui al precedente art. 6 e previo esame e parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto mini-

steriale 23 gennaio 1957, e successive modificazioni, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 8.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 350 per ogni chilogrammo di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà comunque superare il 70 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui all'art. 6, nei quali debbono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e degli acconti corrisposti ai conferenti.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi, maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di bozzoli conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è assunto l'impegno di L. 500 milioni sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì **31** *gennaio* **1972**
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 183

(3047)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Revoca al consorzio agrario provinciale di Bologna delle autorizzazioni ad esercitare alcune succursali del proprio magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 18 febbraio 1950, 27 febbraio 1951, 13 febbraio 1956, 16 febbraio 1962, 28 maggio 1962 e 10 febbraio 1966 con i quali il consorzio agrario provinciale di Bologna è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un magazzino generale, per il deposito di merci varie, con sede principale in Bologna, via E. Mattei, n. 6 (già via Massarenti, n. 494) e varie succursali in altre località della provincia;

Vista l'istanza in data 18 agosto 1971 con la quale il consorzio suddetto ha chiesto la revoca delle autorizzazioni concesse per alcune succursali e per parte del magazzino principale;

Decreta:

Articolo unico.

Sono revocate le autorizzazioni concesse al consorzio agrario provinciale di Bologna per l'esercizio delle seguenti succursali del magazzino generale, esercitato in Bologna, via E. Mattei, n. 6 (già via Massarenti, n. 494), di cui ai decreti a fianco di ciascuna segnati:

Imola, via Aspromonte: D. M. 18 febbraio 1950.

Altedo, via Nazionale: D. M. 27 febbraio 1951.

Bentivoglio, via Marconi, n. 3: D. M. 27 febbraio 1951.

Calderara di Reno, via Roma: D. M. 27 febbraio 1951.

Castel Guelfo, via Nuova, n. 1: D. M. 27 febbraio 1951.

S. Lazzaro di Savena, via Emilia Levante: D. M. 27 febbraio 1951.

Pianoro, via Toscana: D. M. 27 febbraio 1951.

Sesto Imolese, via Marughetta: D. M. 27 febbraio 1951.

Baricella, via Savena Vecchia: D. M. 13 febbraio 1956.

Castelmaggiore, via provinciale Galliera: D. M. 13 febbraio 1956.

Galliera, via provinciale Galliera: D. M. 13 febbraio 1956.

Granarolo E., via S. Donato: D. M. 13 febbraio 1956.

Loiano, località Pellegrino: D. M. 13 febbraio 1956.

Molinella, via Circonvallazione: D. M. 13 febbraio 1956.

Sono inoltre revocate per le succursali di Bazzano, via Circonvallazione, Medicina, via Provinciale S. Vitale e S. Pietro in Casale, via Provinciale di Poggio Renatico le autorizzazioni concesse con decreto ministeriale 13 febbraio 1956.

E' revocata infine al predetto Consorzio l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 10 febbraio 1966, relativamente al locale della sede principale contraddistinto con la lettera *A*.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2311)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Sostituzione di un membro nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 1082, che approva il nuovo statuto dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 359, di integrazione alla composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 1970, concernente, fra l'altro, la costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo;

Vista la lettera con la quale l'avv. Antonio Vitale, nominato membro del consiglio medesimo, in rappresentanza dei marittimi e su designazione della Federazione italiana lavoratori del mare, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 5934/GM/pr del 15 novembre 1971 con la quale la Federazione italiana lavoratori del mare ha designato il sig. Giuseppe Maggiani in sostituzione dell'avv. Antonio Vitale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Maggiani è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare in rappresentanza dei marittimi e in sostituzione dell'avv. Antonio Vitale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la marina mercantile
ATTAGUILE

(2332)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Latina si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti in provincia di Latina.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3071)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di biancheria intima per donna operanti nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di biancheria intima per donna operanti nella provincia di Bergamo si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di biancheria intima per donna operanti nella provincia di Bergamo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3070)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « 50ª Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 50ª Fiera Campionaria internazionale di Milano », che avrà luogo a Milano dal 14 al 25 aprile 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: BRANDI

(2479)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 121 del 16 aprile 1970, con il quale la amministrazione provinciale di Rieti ha deliberato di provincializzare la strada comunale « Rivodutri-Poggio Bustone », dell'estesa di km. 2+355;

Visto il voto n. 1213 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 7 settembre 1971 ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada in parola;

Ritenuto, pertanto, che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Rivodutri-Poggio Bustone », dell'estesa di km. 2+355 (salvo più precise misurazioni dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(2484)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1972.

Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 65 del 1° luglio 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Imperia ha deliberato di classificare tra le provinciali dieci strade comunali.

Visto il voto n. 892 del 20 luglio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali delle seguenti n. 6 strade comunali:

1) Mendatica-San Bernardo di Mendatica (con inizio presso l'abitato di Mendatica sulla strada provinciale per Cosio d'Arroscia e termine sulla strada provinciale Colle di Nava-Monesi), dell'estesa di km. 6+400;

2) Fascia-d'Ubaga-monte Ceppo (dalla strada provinciale di Bajardo alla strada provinciale per Molini di Triora), estesa di km. 13+800;

3) Colle Melosa-galleria del Garezzo (dal terminale della strada provinciale Carmo Langan-colle Melosa, al terminale della strada provinciale San Bernardo di Mendatica - Garezzo), estesa di km. 23+500;

4) dalla strada statale n. 1 (Aurelia) Aregai e Cipressa (abitato), estesa di km. 3+267;

5) strada interprovinciale della Valle d'Arroscia denominata strada di Mezza Costa (confine strada provinciale della provincia di Savona-Costa Bacelega-borgata Affreddore Soprano di Aquila d'Arroscia-congiungimento strada provinciale Aquila d'Arroscia), estesa chilometri 7+200;

6) Civezza-Santa Brigida (congiungimento del terminale della strada provinciale di Civezza al terminale della strada provinciale Dolcedo-Santa Brigida), estesa di km. 4+263;

Ritenuto, pertanto, che le suddette n. 6 strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le sei strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 58+430 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(2486)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.
Classificazione tra le provinciali di sei strade in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera in data 20 aprile 1970, n. 2810/70, con la quale l'amministrazione provinciale di Padova ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti sei strade comunali:

1) « Calzignavo - Passo Rovarello - Fontana Fredda », estesa km. 8 + 511;

2) « Strada provinciale n. 90 - Montagnana », estesa km. 1 + 026;

3) « Carceri - Ponso », estesa km. 2 + 482;

4) « Sant'Urbano-Lusia di Borbona », estesa chilometri 2+550;

5) « Castelnovo-Boccon-Vò », estesa km. 5+750;

6) « Montagnana-Casale di Scodosia », estesa chilometri 5+425;

per un'estesa complessiva di km. 25 + 754;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 20 luglio 1971, n. 1122, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole in proposito;

Ritenuto che le strade stesse possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 25 + 754 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dallo ente cedente al cessionario), sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(2488)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1972.
Rettifica del decreto ministeriale 15 dicembre 1971 concernente la ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1972, con il quale è stato ricostituito il collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda per il triennio 1972-1974;

Considerato che nelle premesse del precitato decreto è stato inesattamente indicato come scaduto il collegio dei revisori dei conti del predetto ente, mentre l'organo in parola è effettivamente scaduto il 31 dicembre 1971;

Vista la lettera n. 9341 del 25 gennaio 1972, con la quale l'Ente italiano della moda ha precisato che il nominativo, designato dall'ente stesso quale membro del collegio dei revisori predetto, è Dezzani e non Dezani, come erroneamente segnalato in precedenza;

Ritenuta la necessità di provvedere alle relative rettifiche;

Decreta:

Il decreto ministeriale 15 dicembre 1971 citato nelle premesse è rettificato come segue:

Al secondo comma delle premesse in luogo di « è scaduto » leggasi « scadrà il 31 dicembre 1971 »;

Nel dispositivo il cognome del rappresentante dell'assemblea dei soci dell'Ente italiano della moda deve leggersi Dezzani e non Dezani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

Il Ministro: GAVA

(2312)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 5 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2474)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 5 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2475)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 5 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2476)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Pantanella », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 6, 7, 9 e 10 luglio 1971 nei confronti della società cooperativa « Pantanella », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Pantanella », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Capo in data 5 aprile 1951, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Antonino Sammartano ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2582)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,85 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 5 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2477)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Mantova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 5 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2478)

DECRETO PREFETTIZIO 7 febbraio 1972.

Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto n. 3719 in data 13 dicembre 1969 con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1969-1972;

Vista la lettera n. 158 del 3 febbraio 1972 con la quale il medico provinciale chiede la sostituzione del segretario;

Decreta:

Il dott. Gaetano Guggino è chiamato a svolgere le funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità in sostituzione della dottoressa Maria Letizia Paradiso.

Pistoia, addì 7 febbraio 1972

Il prefetto: CHIESI

(2749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 gennaio 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Odd Johansen, vice console di Norvegia a Milano.

(2501)

In data 28 gennaio 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Paolo Vitelli, vice console onorario di Norvegia a Torino.

(2502)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Castelsardo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.658.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3109)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.497.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3110)

Autorizzazione al comune di Chiaramonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Chiaramonti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.111.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3111)

Autorizzazione al comune di Codrongianos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Codrongianos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.340.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3112)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.273.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3113)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 265.861.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3114)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Donori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.389.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3115)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Genuri (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.789.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3116)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Giba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.328.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3117)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Gonnesa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.779.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3118)

Autorizzazione al comune di Gonnosnò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Gonnosnò (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.019.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3119)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Masullas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.969.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3120)

Autorizzazione al comune di Mezzojuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Mezzojuso (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3121)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Narbolia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.759.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3122)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3123)

Autorizzazione al comune di Pimentel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Pimentel (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.119.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3124)

Autorizzazione al comune di Pompu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Pompu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3125)

Autorizzazione al comune di Pollina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Pollina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3126)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Ruinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.709.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3127)

Autorizzazione al comune di S. Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di S. Gregorio di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.880.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3128)

Autorizzazione al comune di S. Gavino Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di S. Gavino Monreale (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.837.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3129)

Autorizzazione al comune di Sardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Sardara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.569.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3130)

Autorizzazione al comune di Senis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Senis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.509.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3131)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Serdiana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.279.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3132)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Sinnai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.088.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3133)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di S. Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.026.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3134)

Autorizzazione al comune di Tratalias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Tratalias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.559.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3135)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Tuili (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.949.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3136)

Autorizzazione al comune di Uras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Uras (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.459.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3137)

Autorizzazione al comune di Vallermosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Vallermosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.178.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3138)

Autorizzazione al comune di Villanova Truschedu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Villanova Truschedu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.259.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3139)

Autorizzazione al comune di Villasimius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Villasimius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3140)

Autorizzazione al comune di Villaspeciosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Villaspeciosa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.519.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3141)

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Villaurbana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.949.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3142)

Autorizzazione al comune di Villa Verde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Villa Verde (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.722.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3143)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1972, il comune di Valverde (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.904.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3144)

Autorizzazione al comune di Zeddiani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Zeddiani (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.179.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3145)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 21 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	587,25	587,25	586,90	587,25	586,30	587,25	587,20	587,25	587,125	587,20
Dollaro canadese .	585,10	585,10	584,50	585,10	583,70	585,10	585,15	585,10	585,10	585,10
Franco svizzero	152,48	152,48	152,3950	152,48	152,20	152,50	152,51	152,48	152,48	152,45
Corona danese .	84,22	84,22	84,20	84,22	83,90	84,21	84,20	84,22	84,22	84,20
Corona norvegese	88,67	88,67	88,55	88,67	88,30	88,65	88,65	88,67	88,67	88,65
Corona svedese .	122,93	122,93	122,85	122,93	122,30	122,95	123 —	122,93	122,93	122,90
Fiorino olandese	185,03	185,03	185,03	185,03	184,50	185 —	185,04	185,03	185,03	185 —
Franco belga	13,4040	13,4040	13,4150	13,4040	13,35	13,40	13,405	13,4040	13,40	13,40
Franco francese	115,695	115,695	115,60	115,695	115,40	115,65	115,665	115,695	115,69	115,69
Lira sterlina .	1531,50	1531,50	1531,50	1531,50	1529,50	1531,60	1531,75	1531,50	1531,50	1531,50
Marco germanico .	185,05	185,05	185,05	185,05	184,40	185 —	185,07	185,05	185,05	185 —
Scellino austriaco	25,4325	25,4325	25,41	25,4325	25,40	25,40	25,425	25,4325	25,43	25,40
Escudo portoghese	21,6150	21,615	21,60	21,6150	21,50	21,65	21,65	21,6150	21,61	21,60
Peseta spagnola	8,91	8,91	8,90	8,91	8,875	8,90	8,9065	8,91	8,91	8,90

Media dei titoli del 21 febbraio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
» 5 % (Ricostruzione)	92,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,175
» 5 % (Città di Trieste) .	93,775
» 5 % (Beni esteri)	93,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,75
» 5,50 % » » 1968-83	90,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	96,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	95,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	587,225
Dollaro canadese	585,125
Franco svizzero .	152,495
Corona danese	84,21
Corona norvegese	88,66
Corona svedese .	122,965
Fiorino olandese	185,035
Franco belga .	13,404
Franco francese	115,68
Lira sterlina .	1531,625
Marco germanico .	185,06
Scellino austriaco .	25,429
Escudo portoghese	21,632
Peseta spagnola .	8,908

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Vittoria Girardi, nata a Feltre (Belluno) il 5 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia il 16 novembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2596)

La dott.ssa Simonetta Spiga, nata a Quartu Sant'Elena (Cagliari) il 10 gennaio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso la Università di Cagliari il 25 febbraio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2597)

Il dott. Carlo Nervi, nato a Roma il 27 febbraio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 21 novembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2598)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 334, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal prof. Boni Carlo, avverso gli atti del concorso a 596 cattedre di ragioneria e tecnica commerciale negli istituti tecnici (tab. G IV), indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1965.

(2352)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 336, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Tucci Irene in Dionesalvi, avverso gli atti della commissione giudicatrice degli esami di abilitazione all'insegnamento di materie letterarie nelle scuole secondarie, indetti con decreto ministeriale 10 agosto 1967.

(2353)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 337, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal dott. Schiavo Carlo avverso la graduatoria del concorso a 41 cattedre di materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici commerciali (tab. G V), indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1966.

(2354)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1970 al 30 novembre 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1944/70 e n. 2208/70 ai prodotti di base che figurano nell'Allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'articolo 1 del Regolamento n. 120/67/C.E.E. o nell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/C.E.E. esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'Allegato B del Regolamento n. 120/67/C.E.E. o nell'Allegato B del Regolamento n. 359/67/C.E.E., in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c. per 100 kg	
		dal 1°-10-1970 al 31-10-1970	dal 1°-11-1970 al 30-11-1970
10.01-A	Frumento tenero, compreso quello segalato:		
	industria dell'amido	1,053	0,784
	altra	4,881	4,707
10.01-B	Frumento duro	5,363	5,247
10.02	Segala	3,889	4,144
10.03	Orzo	2,422	2,544
10.04	Avena	1,347	1,346
10.05-B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):		
	altra che per l'industria dell'amido	2,053	2,571
ex 10.06-A	Riso semigreggio	9,750	9,870
ex 10.06-B	Riso lavorato	13,914	14,040
10.06-C	Rotture di riso:		
	altra che per l'industria dell'amido	4,555	3,950
11.01-A	Farina di frumento e di frumento segalato	6,245	6,000
11.01-B	Farina di segala	6,486	6,844
11.02-A-I-a	Semole e semolini di frumento duro	9,253	9,096
11.02-A-I-b	Semole e semolini di frumento tenero	6,245	6,000

(936)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a-2), b), c), d), e), f) del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° luglio 1969 al 31 agosto 1969.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-7-1969 al 15-7-1969	dal 16-7-1969 al 29-7-1969	dal 30-7-1969 al 31-7-1969	dal 1°-8-1969 al 31-8-1969
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:				
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):				
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:				
	06	a. crema di latte	26.206	26.206	26.206	26.206
	07	b. altri	26.206	26.206	26.206	26.206
	08	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 % .	55.431	55.431	55.431	55.431
	12	III. superiore al 45 %	85.663	85.663	85.663	85.663
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):				
		A. senza aggiunta di zuccheri:				
	01	I. Siero di latte	3.438	3.438	3.438	5.063
		II. Latte e crema di latte, in polvere:				
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	28.875	29.063	29.063	29.063
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % .	40.156	40.156	40.156	40.156
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	41.406	41.406	41.406	41.406
	18	4. superiore al 29 %	52.031	52.031	68.906	68.906
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	25.125	25.313	25.313	25.313
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . .	36.406	36.406	36.406	36.406
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 %	37.656	37.656	37.656	37.656
	36	4. superiore al 29 %	48.281	48.281	65.156	65.156
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:				
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	40	1. inferiore o uguale all'8 %	10.106	10.106	10.106	10.106
	43	2. superiore all'8 % ed inferiore o uguale all'11 % .	13.644	13.644	13.644	13.644
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	46	1. inferiore o uguale al 45 % . .	55.431	55.431	55.431	55.431
	50	2. superiore al 45 %	100.781	100.781	100.781	100.781
		B. con aggiunta di zuccheri:				
		I. Latte e crema di latte, in polvere:				
		a. Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):				
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % .	18.125	18.125	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625	20.625	20.625

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-7-1969 al 15-7-1969	dal 16-7-1969 al 29-7-1969	dal 30-7-1969 al 31-7-1969	dal 1°-8-1969 al 31-8-1969
04.02 (segue)	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750	23.750	23.750
		b. altri (*e*):				
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	251 per kg (*f*)	253 per kg (*f*)	253 per kg (*f*)	253 per kg (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)	364 per kg (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	483 per kg (*f*)	483 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)	652 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 %	251 per kg (*g*)	253 per kg (*g*)	253 per kg (*g*)	253 per kg (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)	364 per kg (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	483 per kg (*g*)	483 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)	652 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:				
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.050	18.050	18.050	18.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):				
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)	554 per kg (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)	857 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):				
	02	A. Avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	100.781	100.781	100.781	100.781
	08	B. altro	122.956	122.956	122.956	122.956
04.04		Formaggi e latticini (*a*):				
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkase ed Appenzell:				
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):				
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*) per 100 kg peso netto:				
	02	1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.	9.375	9.375	9.375	9.375
	05	2. uguale o superiore a 141,75 u.c.	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:				
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:				
	08	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	9.375	9.375	9.375	9.375
	12	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)
	15	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-7-1969 al 15-7-1969	dal 16-7-1969 al 29-7-1969	dal 30-7-1969 al 31-7-1969	dal 1°-8-1969 al 31-8-1969
04.04 (segue)	18	II. altri	55.619	55.619	55.619	55.619
	22	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	58.750 (*p*)	58.750 (*p*)	58.750 (*p*)	58.750 (*p*)
		C. Formaggi a pasta erborinata:				
	27	I. Gorgonzola	21.669	21.669	21.669	21.669
	30	II. altri	21.669	21.669	21.669	21.669
		D. Formaggi fusi:				
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*) di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:				
	32	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*)	18.750	18.750	18.750	18.750
	35	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il 6° restante *r*)	19.375	19.375	19.375	19.375
	38	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*)	21.875	21.875	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:				
	42	1. inferiore o uguale al 46 %	41.375	41.375	41.375	41.375
	45	2. superiore al 46 %	53.000	53.000	53.000	53.000
	48	b. superiore al 36 %	103.000	103.000	103.000	103.000
		E. non nominati:				
		I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:				
		a. inferiore o uguale al 47 %:				
	50	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	58.750	58.750	58.750	58.750
	53	2. Pecorino	58.750	58.750	58.750	58.750
	56	3. altri	58.750	58.750	58.750	58.750
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:				
	62	1. Cheddar, Chester	53.656	53.656	53.656	53.656
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse nella materia secca (*o*):				
	63	aa. inferiore o uguale al 48 %	37.606 (*s*)	37.606 (*s*)	37.606 (*s*)	37.606 (*s*)
	66	bb. superiore al 48 %	37.606 (*t*)	37.606 (*t*)	37.606 (*t*)	37.606 (*t*)
		3. altri:				
	82	aa. formaggi e ricotta, freschi	37.606	37.606	37.606	37.606
	83	bb. non nominati	37.606	37.606	37.606	37.606
		c. superiore al 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g:				
	85	1. formaggi e ricotta, freschi	28.206	28.206	28.206	28.206
	86	2. altri	28.206	28.206	28.206	28.206

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-7-1969 al 15-7-1969	dal 16-7-1969 al 29-7-1969	dal 30-7-1969 al 31-7-1969	dal 1°-8-1969 al 31-8-1969
04.04 (segue)		II. altri:				
	88	a. formaggi e ricotta, freschi	87.606	87.606	87.606	87.606
	89	b. altri	87.606	87.606	87.606	87.606
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):				
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:				
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):				
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:				
	01	I. lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della Tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle Note esplicative della Tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
B — Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C — Lire 5.337,50 (cinquemilatrecentotrentasette e 50/100) per il periodo 1°-31 luglio 1969;
— Lire 5.475 (cinquemilaquattrocentosettantacinque) per il periodo 1°-31 agosto 1969.

(*g*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
B — Lire 5.337,50 (cinquemilatrecentotrentasette e 50/100) per il periodo 1°-31 luglio 1969;
— Lire 5.475 (cinquemilaquattrocentosettantacinque) per il periodo 1°-31 agosto 1969.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . .	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz . .	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkase . .	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell .	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 chilogrammi di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 chilogrammi di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*p*) Il prelievo per 100 chilogrammi di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole circolari o semicircolari contenenti:
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.
In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. (pari a lire 24.063) per 100 chilogrammi di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera.

(*t*) Il prelievo è limitato a 58,50 u.c. (pari a lire 36.562,50) per 100 chilogrammi di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera.

(1653)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 23 dicembre 1971 al 5 gennaio 1972, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2744/71, n. 2769/71, n. 2818/71 e n. 9/72, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)			
		23-12-1971	dal 24-12-1971 al 27-12-1971	dal 28-12-1971 al 3-1-1972	dal 4-1-1972 al 5-1-1972
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:				
	B. non denaturati:				
	I. zuccheri bianchi	5,00	5,00	—	—
	II. zuccheri greggi:				
	- zuccheri canditi (1)	7,11 (2)	6,34 (2)	6,34 (2)	4,46 (2)
	- altri	—	—	—	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(1862)

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 28 febbraio 1971 a norma dei Regolamenti (C.E.E.) n. 2158/70 e n. 162/71 ai prodotti di cui all'allegato A del Regolamento (C.E.E.) n. 204/69 e all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 122/67/C.E.E. esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento n. 122/67/C.E.E., in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
04.05	Uova di volatili e tuorli d'uovo, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o no:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	b) altre (non da cova):	
	in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata	13,05
	in caso di esportazione sotto forma di altre merci	13,05
	B. Uova sgusciate e tuorli d'uovo:	
	I. atte ad usi alimentari:	
	a) Uova sgusciate:	
	ex 1. essiccate, non zuccherate	48,72
	ex 2. altre, non zuccherate	13,33
	b) Tuorlo d'uovo:	
	ex 1. liquido, non zuccherato	23,44
	ex 2. congelato, non zuccherato	25,05
	ex 3. essiccato, non zuccherato	49,41

(978)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 31 dicembre 1970 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 2209/70 e n. 2393/70 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente:	
	1. Caseina acida della qualità A . . .	0
	2. Caseina presamica della qualità A . .	0
	3. Caseinati	0
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci . . .	11,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1894/70	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	115,00

(1) Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CEE) n. 1651/70 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 16 di detto Regolamento.
Nessuna restituzione è altresì applicabile ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

(788)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Molvena

Con decreto 15 novembre 1971, n. 409, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto dell'ex alveo derivazione Valdario in comune di Molvena (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *A*, al foglio n. 2, mappale 491 ½, della superficie di mq. 200, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 maggio 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2495)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Origgio

Con decreto 27 ottobre 1971, n. 340, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato di ex alveo di roggia, formante derivazione del torrente Bozzente in comune di Origgio (Varese), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12-*b*, confinante con i mappali 303, 305, 208-*a* e 1317-*A* della superficie di mq. 2380 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 dicembre 1970, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Varese; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2496)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreti di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1972 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1971 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana al prof. G. Battista Bonelli.

(2507)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1972 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1971 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana al prof. Gianfranco Miglio.

(2508)

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 6 ottobre 1971, portante « Conferimento di onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana », alla pag. 23, quarta colonna, quintultimo rigo, dove è scritto: « *Mezzedini* geom. Omero » leggasi « *Mezzedimi* geom. Omero ».

(2314)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitanova Marche.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitanova Marche (Macerata);

Visto il decreto ministeriale in data 8 maggio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Civitanova Marche, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ancona dott. Antonio . punti 81,36 su 132
2. Vernuccio dott. Giovanni » 80,35 »
3. Di Giovine dott. Gaetano » 79,68 »
4. Lalli dott. Manlio » 79,64 »
5. Tognazzi Luciano . » 79,23 »
6. Geraci dott. Vincenzo » 78,92 »
7. Sallustio dott. Vito . » 78,51 »
8. Spani dott. Tommaso » 78,06 »
9. Gasponi Vittorio . » 76,85 »
10. Ventura dott. Arnaldo » 76,79 »
11. Vitale Francesco . . . » 76,33 »
12. Rollone Eusebio . » 76 — »
13. Pellei Athos . » 75,91 »
14. Marassi dott. Fulvio » 75,89 »
15. Maddaloni Pasquale » 75,60 »
16. Caruana Salvatore » 75,50 »
17. D'Amico dott. Luigi . . . . . » 75,41 »
18. Seclì dott. Ernesto . » 75,30 »
19. Mussetti Tranquillo . » 74,75 »
20. Mazzaglia Michelangelo . » 74,50 »
21. Pannone dott. Francesco . » 74,38 »
22. Grillo dott. Roberto » 74,02 »
23. Laurenza dott. Giovanni » 73,90 »
24. Milanesi dott. Luigi . » 73,85 »
25. Moriconi dott. Benito . » 73,24 »
26. Donati Gualtiero . » 73,16 »
27. Pontarollo dott. Riccardo . . . » 72,96 »
28. Perruggino Giovanni . » 72,66 »
29. Puglisi dott. Carmelo » 72,57 »
30. Settis Rocco . . » 71,89 »
31. Parini Antonio . . » 71,66 »
32. Ventriglia dott. Giovanni » 71,27 »
33. Imboldi dott. Rocco Emilio . » 71,19 »
34. Mazza dott. Osvaldo . . » 71,15 »
35. Bianchi Rodolfo . » 70,87 »
36. Lauletta dott. Angelo . . » 70,51 »
37. De Pascale dott. Mario . . . . » 70,18 »
38. Schioppa dott. Gino . . » 70,15 »
39. Fulciniti dott. Salvatore . . » 70,10 »
40. Achilli Amedeo . . . » 70,06 »
41. De Negri dott. Errico . . . » 69,99 »
42. Bellizzi Alessandro . . » 69,08 »
43. Evangelisti Ugo . » 69,06 »
44. Filippi dott. Davide . » 68,95 »
45. Faissola Giovanni . » 68,22 »
46. Tollis Camillo . » 67,93 »
47. Travaglini dott. Giuseppe . . » 67,65 »
48. Sperduti Michele » 66,87 »
49. Delli Paoli dott. Dante . . » 66,83 »
50. De Flumeri Francesco Paolo . » 66,52 »
51. Piscitelli Ferruccio . . . » 65,54 »
52. Gangarelli dott. Luigi . . » 65,19 »
53. Stenghele Giuseppe » 64,89 »
54. Taranto Fausto . . . » 64,33 »
55. Bellotoma Giovanni . . » 64,11 »
56. Ceruti Giuseppe . . . . » 63,14 »
57. Pellegrino Guelfo punti 62,47 su 132
58. Lunghi Gaetano » 61,51 »
59. De Lorenzo Francesco » 61,41 »
60. Fratini Mario » 61,40 »
61. Dell'Orso dott. Urbano » 61,06 »
62. Ridolfo Francesco » 60,97 »
63. Pacifici Luigi » 60,66 »
64. Narducci Fiorenzo » 60 — »
65. Pascale Vittorio . . . . . » 58,59 »
66. Nepomuceno Renato . . . . . » 58,56 »
67. Persoglio Domenico . . . . . » 57,04 »
68. Giglioli Alfonso . . . . . . » 56,46 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2513)

Nomina di candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a trecentocinquantaquattro posti di segretario capo di 1ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 13 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1969, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a trecentocinquantasei posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1969 e 23 gennaio 1971, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 5 agosto 1969 e n. 43 del 18 febbraio 1971, con i quali sono stati depennati, a seguito di declassificazione, dall'elenco delle 356 sedi di classe terza poste a concorso con il citato decreto ministeriale 13 gennaio 1969, i comuni di Edolo (Brescia) e Pomezia (Roma);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1971, con il quale si è proceduto all'assegnazione alle segreterie comunali della classe terza dei vincitori del concorso a decorrere dal 20 aprile 1971 nonchè il successivo decreto ministeriale 9 aprile 1971 con il quale è stata disposta la proroga al 1° luglio 1971 della anzidetta assegnazione;

Visto il decreto ministeriale in data 28 settembre 1971, con il quale si è proceduto all'assegnazione di 60 segreterie comunali della classe terza risultate disponibili, in applicazione della norma di cui all'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, ad altrettanti candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria l'ultimo dei vincitori del concorso;

Ritenuto che, a seguito di rinunce o di decadenza della nomina per mancata assunzione del servizio, nei prescritti termini, di alcuni vincitori del concorso ovvero per effetto del trasferimento di altri di essi da sedi a concorso a sedi vacanti non a concorso, si può procedere, a norma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, alla copertura di 30 segreterie comunali della classe terza risultanti disponibili mediante la assegnazione alle stesse dei candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria l'ultimo dei vincitori del concorso di che trattasi;

Visto l'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1052, con il quale si prescrive che:

« I segretari comunali distaccati presso la Direzione generale degli istituti di previdenza in applicazione della norma contenuta nel primo periodo dell'art. 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, rimangono distaccati anche nel caso in cui risultino vincitori di concorsi cui consegua il passaggio nel ruolo nazionale. Ai fini dello svolgimento della carriera in tale ruolo, i predetti segretari comunali sono esentati dall'obbligo di raggiungere le sedi che siano loro assegnate.

La presente disposizione ha effetto dal 1° luglio 1970 »;

Viste le indicazioni delle sedi espresse dai candidati in ordine di preferenza;

Ritenuta l'opportunità di assegnare alle anzidette sedi, per esigenze di servizio, quei candidati che, in atto, vi espletino l'incarico di reggenti;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e 6 dicembre 1971, n. 1052;

Decreta:

I sottoindicati candidati, dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a trentocinquantaquattro posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacante nelle segreterie comunali della classe terza, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, a decorrere dal 25 gennaio 972:

1. Rosato Dervilio: Cori (Latina);
2. Celsi Giuseppe: Rivarolo Canavese (Torino);
3. Bruno Carmelo: Sasso Marconi (Bologna);
4. Pesente Elio: Riva (Trento);
5. Ciccarone Vito: Ceglie Messapico (Brindisi);
6. Borgo Antonio Angelo: Nonantola (Modena);
7. Loiodice Michele: Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza - Roma;
8. Antonelli Cesare: Bibbiena (Arezzo);
9. Pauri Norberto: Cagli (Pesaro-Urbino);
10. Cavalieri Giuseppe: Casalnuovo di Napoli (Napoli);
11. Falletto Felice: Pomarance (Pisa);
12. Casavola Leonardo: San Ferdinando di Puglia (Foggia);
13. Giovannelli Giulio: Vico del Gargano (Foggia);
14. Rinaldi Giovanni: Montella (Avellino);
15. Colangeli Domenico: Ginosa (Taranto);
16. Lo Cascio Domenico: Laureana di Borrello (Reggio Calabria);
17. Novelli Giuseppe: Bernalda (Matera);
18. Pianeselli Lamberto: Bagni di Lucca (Lucca);
19. Ravinale Giovanni: Stigliano (Matera);
20. Gammaldi Mario: Lavello (Potenza);
21. Storto Armando: Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza - Roma;
22. Manzoni Aristide: Venosa (Potenza);
23. Fanelli Gino: Campi Salentina (Lecce);
24. Faedda Silvio: Longobucco (Cosenza);
25. Lodetti Pier Natale: Cassano allo Ionio (Cosenza);
26. Spadini Arrigo: Prizzi (Palermo);
27. Sconfienza Giovanni: Comiso (Ragusa);
28. Ferrari Bruno: Leonforte (Enna);
29. Senigaglia Raffaele: Nicosia (Enna);
30. Gasperotti Ciro: Cattolica Eraclea (Agrigento);
31. Gueriento Leone: S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta);
32. Rosato Federico Domenico: Palma di Montechiaro (Agrigento).

I predetti candidati sono nominati segretari comunali capi di 1ª classe a decorrere dal 25 gennaio 1972.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione ad eccezione dei segretari comunali distaccati presso la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro che permangono nella stessa posizione di distacco presso la anzidetta direzione generale.

I prefetti delle rispettive province e la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2316)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Altamura

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante del comune di Altamura (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Altamura, nell'ordine appresso indicato:

1. Lalli dott. Manlio	punti	81,64	su 132
2. Seclì dott. Ernesto	»	81,53	»
3. Filograsso dott. Spiridione	»	79,87	»
4. Spani dott. Tommaso	»	79,06	»
5. Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
6. Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
7. Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
8. Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
9. Magnani Giovanni	»	76,89	»
10. Caruana Salvatore	»	76,50	»
11. Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
12. Campanozzi dott. Michele	»	76,16	»
13. Grillo dott. Roberto	»	76,02	»
14. Milanesi dott. Luigi	»	75,85	»
15. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
16. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
17. Moriconi dott. Benito	»	75,24	»
18. Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
19. Casazza Egidio	»	74,25	»
20. De Negri dott. Errico	»	73,99	»
21. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
22. Perruggino Giovanni	»	72,66	»
23. De Pascale dott. Mario	»	72,43	»
24. Schioppa dott. Gino	»	72,15	»
25. Settis Rocco	»	71,89	»
26. Parini Antonio	»	71,66	»
27. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
28. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
29. Tinterri Otello	»	70,89	»
30. Conte dott. Antonio	»	69,86	»
31. Travaglini dott. Giuseppe	»	69,65	»
32. Alberti Pietro	»	69,46	»
33. Laspia dott. Antonino	»	69,18	»
34. Achilli Amedeo	»	69,06	»
35. Italiano dott. Francesco	»	69,42	»
36. Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
37. Taranto dott. Fausto	»	66,33	»
38. Ciampa Pietro	»	64,88	»
39. Petrolo Paolo	»	64,76	»
40. Inversi dott. Domenico	»	64,39	»
41. Trullo Antonio	»	63,76	»
42. Clausi Gregorio	»	62,77	»
43. Viganò Mauro	»	59,14	»
44. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2319)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Perugia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Perugia;

Visto il decreto ministeriale in data 24 dicembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno	punti	91,57	su 132
2. Schinco dott. Emilio	»	90,14	»
3. Schlitzer dott. Pasquale	»	89,96	»
4. Gaetani dott. Leonida	»	89,44	»
5. Alagna dott. Gaetano	»	89 —	»
6. Cappello dott. Agostino	»	86,08	»
7. Fornaciari dott. Raul	»	79,98	»
8. Dell'Isola dott. Erasmo	»	79,23	»
9. Lugli dott. Giuseppe	»	79,21	»

10. Polledri dott. Angelo	punti 78,53	su 132
11. Simeone dott. Mariangelo . .	» 77,86	»
12. Rava dott. Beniamino . .	» 77,42	»
13. Fiduccia dott. Benedetto .	» 76,83	»
14. Calistri dott. Umberto .	» 76,22	»
15. Tollis dott. Aldo . . .	» 74,40	»
16. Cassetti dott. Luigi .	» 74,31	»
17. Bortolan dott. Mariano .	» 74,28	»
18. Coverlizza dott. Mario . .	» 71,47	»
19. Manzini dott. Dario	» 66,41	»
20. Battista dott. Vito Antonio .	» 56,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2317)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ferrara

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 ottobre 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ferrara;

Visto il decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ferrara, nell'ordine appresso indicato:

1. Quadri dott. Luigi . . .	punti 92,10	su 132
2. Tarabini dott. Ludovico .	» 87,78	»
3. Albi Marini dott. Muzio . .	» 80,72	»
4. Alagna dott. Gaetano .	» 76,75	»
5. Venuti dott. Eustachio	» 75,67	»
6. Gracili dott. Rino .	» 73,39	»
7. Camassa Gino . .	» 73,02	»
8. Lo Iacono dott. Domenico . . .	» 72—	»
9. Rabacchino dott. Ferdinando . .	» 70,86	»
10. Campanella dott. Giovanni . . .	» 70,75	»
11. Bertinetti dott. Mario .	» 70,47	»
12. Giannetti dott. Giunio . . .	» 68,70	»
13. Palatiello dott. Vincenzo	» 67,69	»
14. Micio dott. Ardesino .	» 61,23	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2318)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 22 ottobre 1971 per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami regionali d'idoneità per assistenti, ispettori e farmacisti collaboratori.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° dicembre 1971, n. 303, con il quale è stata indetta la sessione degli esami di idoneità relativa agli anni 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Vista l'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 27 dicembre 1971, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1972 con la quale sono state indette la prima e la seconda sessione degli esami di abilitazione all'esercizio professionale per il 1972;

Considerata la carenza negli enti ospedalieri di personale sanitario ai livelli iniziali;

Ravvisata pertanto l'opportunità di consentire la partecipazione agli esami di idoneità per assistenti, ispettori sanitari e farmacisti collaboratori ai sanitari che conseguano il diploma di abilitazione all'esercizio professionale nella prima sessione indetta con la summenzionata ordinanza;

Decreta:

I termini di scadenza, previsti dal citato decreto del 22 ottobre 1971, per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami regionali di idoneità per assistente, ispettore sanitario e farmacista collaboratore, sono prorogati di giorni quindici a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto per i sanitari che conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale nella prima sessione degli esami banditi con la surrichiamata ordinanza 27 dicembre 1971.

I predetti sanitari sono autorizzati a perfezionare la prescritta documentazione con l'invio del diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria nonchè del certificato di iscrizione all'albo professionale entro e non oltre il 30 aprile 1972.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(3037)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1971, registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 92, avrà luogo il giorno 12 marzo 1972, con inizio alle ore 7 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) Scuola media statale « Ugo Foscolo », via Piazzi, 57;
2) Scuola media statale « Nazario Sauro », via Cassini, 94;
3) Istituto tecnico commerciale « Luigi Einaudi », via Braccini, 11.

Sede di Milano:

1) Istituto tecnico commerciale statale « P. Verri », via Lattanzio, 38;
2) Istituto magistrale statale « Virgilio », piazza Ascoli, 2;
3) Liceo ginnasio statale « Carducci », via Beroldo, 9.

Sede di Verona:

1) Istituto tecnico industriale statale « Galileo Ferraris », via del Pontiere, 40;
2) Istituto tecnico per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66;
3) Istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna », corso Porta Nuova, 66.

Sede di Venezia:

1) Istituto tecnico industriale « A. Pacinotti », via Caneve n. 93 - Mestre;
2) Liceo ginnasio « Franchetti », corso del Popolo, 82 - Mestre;
3) Istituto tecnico industriale « Zuccante », via Baglioni, 22 - Mestre.

Sede di Trieste:

1) Istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via P. Veronese, 3.

Sede di Genova:

1) Scuola media statale « Luca Cambiaso », via Cambiaso, 6.

Sede di Bologna:

1) Liceo scientifico « A. Righi », via Carlo Pepoli, 3;
2) Scuola media « Francesco Maria Zanotti », via Calori, 8.

Sede di Firenze:

1) Istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via del Terzolle, 91;
2) Liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via G. dei Marignolli, 1.

Sede di Ancona:

1) Liceo scientifico « Eugenio di Savoia », via Vecchini, s. n.;
2) Scuola media « Leopardi », via Veneto, s. n.;
3) Istituto tecnico commerciale « Stracca », via Montebello, s. n.

Sede di Roma:

1) Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38;
2) Istituto tecnico industriale « Galileo Galilei », via Conte Verde, 51.

Sede di Napoli:

1) Liceo « Umberto », via Carducci, 1;
2) Liceo « Sannazzaro », via Puccini, 3 (Vomero);
3) Scuola media « Giulio Cesare », via Puccini, 1 (Vomero);
4) Scuola media « U. Saba », vico Acitillo (Vomero);
5) Liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117;
6) Istituto commerciale « M. Pagano », via Andrea d'Isernia, s. n.

Sede di Bari:

1) Istituto tecnico statale per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
2) Liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244.

Sede di Reggio Calabria:

1) Liceo ginnasio « T. Campanella », via T. Campanella, 25;
2) Istituto magistrale « T. Gulli », via 2 settembre, 2-*a*;
3) Istituto tecnico « R. Piria », via Raffaele Piria, 6.

Sede di Palermo:

1) Liceo scientifico « S. Cannizzaro », via Generale Arimondi n. 1;
2) Istituto tecnico industriale (succursale), piazza Dante, 34 - Catania.

Sede di Cagliari:

1) Liceo ginnasio statale « G. M. Dettori », via Cugia, 2.

Roma, addì 15 febbraio 1972

p. *Il direttore generale*: BORDONI

(3176)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso bandito con decreto numero 660/59/1 del 24 aprile 1970, modificato con altro decreto n. 1165/59/1 del 31 agosto 1970 per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro;
Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1112/59/1 del 3 settembre 1971;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Costa Mario	punti	77,251	su 120
2. Lintas Bartolomeo .	»	69,617	»
3. Urru Giov. Antonio	»	65,094	»
4. Piras Giuseppino	»	61,712	»
5. Carta Salvatore (classe 1940)	»	60,400	»
6. Demuru Tomaso	»	60,071	»
7. Iadevaia Roberto	»	60,000	»
8. Giorgino Salvatore .	»	58,266	»
9. Sini Gavino Gius. .	»	58,031	»
10. Sanna Nicolò	punti	55,906	su 120
11. Brau Salvatore	»	54,628	»
12. Virdis Francesco	»	53,629	»
13. Carta Salvatore (classe 1936) . .	»	52,111	»
14. Canu Giovanni	»	52,000	»
15. Demuru Nicolò	»	51,000	»
16. Biondi Antongiovanni	»	49,000	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 24 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 88/59/1 del 24 gennaio 1972 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità del concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia, bandito con decreto n. 660/59/1 del 24 aprile 1970, modificato con decreto n. 1165/59/1 del 31 agosto 1970;
Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta dai candidati risultati idonei per i posti messi a concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento sui concorsi per posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottoelencati concorrenti, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono assegnate le condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Costa Mario: Fonni - Mamojada;
2) Lintas Bartolomeo: Nurri - Orroli - Villanovatulo;
3) Urru Giov. Antonio: Baunei - Triei;
4) Carta Salvatore (28 gennaio 1940): Orune;
5) Demuru Tomaso: Orani - Oniferi;
6) Iadevaia Roberto: Tresnuraghes-Magomadas-Tinnura-Flussio-Sagama-Modolo;
7) Giorgino Salvatore: Lula - Onanì;
8) Sini Gavino: Sadali - Seulo - Esterzili;
9) Sanna Nicolò: Orgosolo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 24 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

(2608)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1972, n. 41, col quale fu costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto di Codigoro e Ro Ferrarese, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;
Considerato che il prof. Adriano Mantovani, ordinario di malattie infettive presso la facoltà di medicina veterinaria della Università di Bologna, con lettera in data 26 gennaio 1972 ha chiesto di essere sostituito nell'incarico di componente della suddetta commissione;
Ritenuto di provvedere alla nomina di altro componente;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Vacirca, ordinario di semeiotica medica veterinaria dell'Università di Milano, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto di Codigoro e Ro Ferrarese, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970, in sostituzione del prof. Adriano Mantovani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e dei comuni di Codigoro e Ro Ferrarese.

Ferrara, addì 3 febbraio 1972

Il veterinario provinciale: CARDONA

(2519)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1972, n. 1.
Istituzione del circondario di Biella.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, a sensi degli articoli 129 e 130 della Costituzione e dell'art. 70 dello statuto, nonchè per gli effetti di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 69 dello statuto, il circondario di Biella, nell'ambito della circoscrizione provinciale di Vercelli.

Art. 2.

Il circondario di Biella comprende i seguenti comuni:

Ailoche - Andorno Micca - Benna - Biella - Bioglio - Borriana - Brusnengo - Callabiana - Camandona - Camburzano - Campiglia Cervo - Candelo - Caprile - Casapinta - Castelletto Cervo - Cavaglià - Cerreto Castello - Cerrione - Coggiola - Cossato - Crevacuore - Crosa - Curino - Donato - Dorzano - Gaglianico - Graglia - Guardabosone - Lessona - Magnano - Massazza - Masserano - Mezzana Mortigliengo - Miagliano - Mongrando - Mosso S. Maria - Mottalciata - Muzzano - Netro - Occhieppo Inferiore - Occhieppo Superiore - Pettinengo - Piatto - Piedicavallo - Pistolesa - Pollone - Ponderano - Portula - Postua - Pralungo - Pray - Quaregna - Quittengo - Ronco Biellese - Roppolo - Rosazza - Sagliano Micca - Sala Biellese - Salussola - Sandigliano - S. Paolo Cervo - Selve Marcone - Soprana - Sordevolo - Sostegno - Strona - Tavigliano - Ternengo - Tollegno - Torrazzo - Trivero - Valdengo - Vallanzengo - Valle Mosso - Valle S. Nicolao - Veglio - Verrone - Vigliano Biellese - Villanova Biellese - Viverone - Zimone - Zubiena - Zumaglia.

Art. 3.

Capoluogo del circondario, è Biella.

Art. 4.

E' istituita per il circondario di Biella una speciale sezione decentrata del comitato di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali, nei modi e nelle forme previsti per le speciali sezioni decentrate nei capoluoghi di provincia.

Art. 5.

Ai fini dell'attuazione del controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali previsto dall'art. 56 legge 10 febbraio 1953, n. 62, dall'art. 69 dello statuto e dagli articoli 1 e 2 di questa legge, si provvede con gli stanziamenti disponibili all'art. 20 del piano di ripartizione finanziaria per l'anno 1971 approvato con deliberazione della giunta regionale in data 30 settembre 1971 e per l'anno 1972 sui capitoli di spesa del relativo bilancio destinati al funzionamento del comitato di controllo e delle sue speciali sezioni decentrate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 gennaio 1972

CALLERI DI SALA

(1297)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.